



CODICE DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CESSIONE DEI TITOLI DI ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI CALCISTICHE

Il presente Codice, visto anche il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno, Leghe Professionistiche, Lega Nazionale Dilettanti, AIA e AIC del 4 agosto 2017, è applicabile ai sensi del D. L. n. 28/2003, art. 1- *octies*, convertito in L. n. 88/2003 e successive modifiche, viene emanato d'intesa tra l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni sportive e la Lega Italiana Calcio Professionistico.

Il Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche della società F.C. Südtirol è, altresì, emanato in attuazione del Codice Etico della medesima società, nonché in attuazione dell'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva.

Finalità:

Il presente Codice è volto a disciplinare la sospensione o la revoca del cd. "gradimento" e quindi il processo della cessione dei titoli di accesso al utente/tifoso dello stadio, tenuto ad osservare comportamenti conformi al Codice Etico della Società e al presente Codice – così come previsto dal sopra richiamato Protocollo.

Il tifoso deve dunque partecipare all'evento calcistico conformandosi ai valori etici della Società e al rispetto dell'avversario sportivo, sia durante le gare ufficiali all'interno dello Stadio, sia all'interno del centro sportivo "FCS Center" e qualsiasi altro centro sportivo ove si svolgono gli allenamenti e gli incontri amichevoli.

In considerazione dell'accettazione da parte dell'utente/tifoso del Codice Etico della società F.C. Südtirol al momento dell'acquisto del titolo di accesso alla manifestazione sportiva, sia che si tratti di un singolo biglietto, sia che si tratti dell'abbonamento, ai fini del presente Codice, saranno tenuti in considerazione anche i comportamenti che i tifosi pongono in essere all'interno del centro sportivo ove la stessa svolge allenamenti ed incontri amichevoli.

Definizioni:

- *Società Sportiva:* si intende la società F.C. Südtirol
- *Stadio/Centro Sportivo:* si intendono tutte le aree di pertinenza dell'impianto di proprietà e/o in uso dell' F.C. Südtirol, compresa l'area riservata esterna (ove presente), ovvero il centro sportivo ove la Società svolge allenamenti ed organizza incontri amichevoli con altre squadre.
- *Member card:* la AFC Südtirol-Member Card nominativa con la quale viene concesso al tifoso di usufruire di servizi, benefit e sconti riservati al possessore della stessa carta;

- *Tifoso*: il sostenitore della squadra della Società sportiva che partecipa ad eventi dalla stessa organizzati e che detiene il titolo di accesso per l'evento sportivo, nonché il possessore della *member card*;
- *Gradimento*: valutazione che la Società sportiva ha titolo di effettuare nei confronti del tifoso in ottemperanza ed in forza di quando disciplinato al Protocollo del Ministero dell'Interno del 4 agosto 2017.

Premesse

Il Tifoso, in quanto tale, si identifica con i valori della propria squadra, ne condivide la storia, il legame con il territorio e i suoi valori e si impegna a farsi portatore di tali valori sugli spalti, a diffonderli e ad esser da esempio virtuoso del tifo corretto verso gli altri tifosi in ogni evento sportivo ufficiale o amichevole che sia. Il Tifoso, infatti, partecipa all'evento sportivo portando con sé gli stessi valori del *fair play* che i calciatori portano in campo. Un *fair supporter* (tifoso corretto) sostiene la propria squadra con passione, lealtà e rispetto verso la tifoseria della squadra avversaria: un tifo corretto rifiuta violenza e discriminazione e si fa promotore di iniziative dirette a sostenere la propria squadra del cuore tendendo, altresì, comportamenti che non comportino penalizzazioni amministrative per la propria squadra.

Alla luce di tali premesse che costituiscono parte integrante del presente Codice e del Codice Etico della società F.C. Südtirol, il Tifoso si impegna a rispettare tali valori e le regole di seguito previste.

1. L'acquisto del titolo di accesso, nonché dell'abbonamento, così come il rilascio della *member card* è subordinato alla accettazione da parte dell'utente dell'impianto sportivo – stadio e centro sportivo – del presente codice di regolamentazione del comportamento del tifoso e del Codice Etico della società F.C. Südtirol. Con l'acquisto del titolo d'accesso, infatti, il Tifoso si impegna a prendere visione e a rispettare tutti i punti, nessuno escluso, del Codice Etico della società F.C. Südtirol, del “Regolamento d'uso dell'impianto sportivo”, nonché ad accettare il presente “Codice di regolamentazione per la cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche”, tutti reperibili sul sito internet ufficiale della società sportiva F.C. Südtirol (www.fc-suedtirol.com).
2. A seguito del Protocollo d'intesa di cui in premessa, l'acquisto degli abbonamenti non è più collegato alla carta di fidelizzazione (*supporters card*). La società F.C. Südtirol indica sul sito www.fc-suedtirol.com le condizioni per ricevere la *member card* che dà diritto al sottoscrittore di godere dei benefit collegati al possesso della stessa.
3. Al momento dell'acquisto del biglietto, nonché alla sottoscrizione dei moduli dalla *member card*, il Tifoso autorizza espressamente la società di *ticketing* e, quindi, la Società Sportiva al trattamento e alla raccolta dei dati personali e presta espresso consenso all'utilizzo di essi, anche per finalità di sicurezza e ordine pubblico secondo le normative tempo per tempo vigenti.
4. Oltre ad osservare pedissequamente quanto indicato nel Regolamento d'uso dello Stadio, il Tifoso acquistando il titolo di accesso all'impianto sportivo, nonché sottoscrivendo le condizioni per il rilascio della *member card* dichiara di esser consapevole ed accettare che:
 - a) Nell'impianto sportivo “Stadio Druso” di Bolzano e all'interno dei centri sportivi ove si svolgono gli allenamenti o incontri amichevoli della squadra, si accede solo ed unicamente per tifare per la propria squadra, senza discriminazioni razziali, etniche, territoriali o religiose, rifuggendo la violenza in ogni sua espressione, per vivere lo sport, i suoi valori e la passione della gara, assieme alla tifoseria della squadra avversaria;
 - b) Nell'impianto sportivo “Stadio Druso” di Bolzano e all'interno dei centri sportivi ove si svolgono gli allenamenti o incontri amichevoli della squadra si accede solo ed unicamente alle condizioni previste dalla Società Sportiva F.C. Südtirol e con l'osservanza delle medesime disposizioni di cui al regolamento d'uso dello stadio. Si accede durante le gare, gli allenamenti e le partite amichevoli per sostenere gli atleti della propria squadra senza discriminazioni razziali, etniche,

territoriali o religiose, rifuggendo la violenza in ogni sua espressione, per vivere lo sport ed i suoi valori. E' pertanto rifiutata ogni forma di violenza, discriminazione e comportamenti in contrasto con i principi di correttezza e probità.

- c) Gli utenti/tifosi che acquistano o intendano acquistare il biglietto per gli eventi sportivi della propria squadra, o che comunque, accedano allo stadio/centro sportivo durante gli allenamenti, si impegnano a tenere un comportamento eticamente orientato evitando, quindi, qualsivoglia offesa, minaccia o atteggiamento/esternazione discriminatoria della razza, etnia, territorio o religione e/o che istighi alla violenza in ogni sua espressione.
- d) Gli utenti/tifosi sono tenuti a rispettare il personale di sicurezza e gli stewards presenti all'interno dell'impianto sportivo e si impegnano ad osservare le indicazioni da questi impartite.
- e) Gli utenti dello stadio/centro sportivo sono tenuti a rispettare le disposizioni previste nel Codice Etico della società sportiva di cui sono *supporter*.
- f) I tifosi, anche organizzati in gruppi, partecipano all'evento sportivo promuovendo il *fair supporter*.

5. L'F.C. Südtirol che, in occasione della gara, durante lo svolgimento degli allenamenti aperti alla partecipazione dei tifosi, o durante gli incontri amichevoli, ravvisi comportamenti che i tifosi posti in essere in violazione del Codice Etico, del presente Codice ovvero del Regolamento d'uso dello Stadio, a seguito:

- o di segnalazioni provenienti dallo SLO e dagli Steward (prima, durante e dopo l'evento sportivo);
- o tramite le immagini dell'impianto di video sorveglianza;
- o tramite immagini diffuse a mezzo dei social, o *web* da cui è possibile identificare il soggetto responsabile di condotte non conformi a quanto previsto nel Codice Etico e nel presente codice;

a proprio insindacabile giudizio, anche in base alla tipologia di violazione posta in essere, può:

- sospendere il gradimento, inibendo l'accesso allo Stadio per una giornata, con sospensione temporanea del titolo di accesso per una pari durata. E', altresì, facoltà della società sospendere i *benefit* della *member card*.
- sospendere il gradimento, inibendo l'accesso allo Stadio per due giornate, con sospensione temporanea del titolo di accesso per una pari durata. E', altresì, facoltà della società sospendere i *benefit* della *member card*.
- sospendere il gradimento, inibendo l'accesso allo Stadio per l'intero girone di andata o il girone di ritorno, con sospensione temporanea del titolo di accesso per una pari durata. E', altresì, facoltà della società sospendere i *benefit* della *member card*.
- sospendere il gradimento, inibendo l'accesso allo Stadio per tutto l'intero Campionato, comprensivo dei Play Off e Play Out, con ritiro definitivo del titolo di accesso. In questo ultimo caso è facoltà della società sospendere i *benefit* della *member card* e bloccare il rinnovo della stessa per le successive due stagioni sportive.
- nei casi ritenuti più gravi, la società potrà revocare definitivamente il gradimento.

L'applicazione delle predette sanzioni, prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale/civile, in quanto le regole di condotta di cui al presente codice sono assunte dalla società in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Ai fini della determinazione/commisurazione delle inibizioni, in rapporto ad ogni singola violazione di cui al presente codice, così come al regolamento d'uso dello Stadio cui si fa integrale rimando, si considerano i seguenti fattori:

- 1) se la violazione è commessa mediante azione od omissione;
- 2) se la violazione è dolosa o colposa e, rispettivamente, quale sia l'intensità del dolo o il grado della colpa ;
- 3) il comportamento pregresso (la condotta tenuta in precedenza, in particolare se l'interessato è stato già sottoposto ad altre sanzioni inibitorie e l'eventuale reiterazione della violazione del medesimo tipo o di tipo analogo);
- 4) il comportamento successivo (se vi sia stata collaborazione, anche ai fini di eliminare o attenuare le possibili conseguenze derivanti dall'illecito, l'ammissione delle proprie responsabilità e la sincera resipiscenza da parte dell'interessato);
- 5) l'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- 6) l'eventuale recidività del suo autore.

Tramite apposita piattaforma, la società provvederà a registrare e a dare notizia del periodo di sospensione del gradimento alla società di *ticketing*, inserendo un apposito *alert* che verrà registrato, raccolto e trattato in ossequio alla regolamentazione in materia di privacy tempo per tempo vigente.

L'applicazione di suddette sanzioni inibitorie non pregiudica, in ogni caso, il diritto della società di agire nei confronti dell'autore della violazione.

Il provvedimento di sospensione, verrà disposto, valutate le circostanze, i fatti, le notizie e le segnalazioni, dal delegato alla sicurezza della società sportiva.

Il provvedimento di sospensione contenente la descrizione delle violazioni che lo hanno originato verrà comunicato a mezzo di raccomandata a/r al soggetto per come identificato tramite i dati registrati per l'erogazione del titolo di accesso.

Entro sette giorni dal ricevimento del provvedimento, il Tifoso ha facoltà di presentare richiesta motivata di modifica o revoca del provvedimento di sospensione alla Commissione di Sicurezza della società F.C. Südtirol composta dal delegato alla sicurezza, dal vice-delegato alla sicurezza e dall'amministratore delegato.

La Commissione così composta entro i successivi 10 giorni dal ricevimento della istanza deciderà in ordine alla richiesta di revoca del provvedimento.



F.C. SÜDTIROL

REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO Stadio "DRUSO"

Viale Trieste 29 – Bolzano

- 1) Condizione inderogabile per accedere allo stadio è il possesso di un titolo di ingresso regolarmente rilasciato da F.C. Südtirol, organizzatore degli eventi. Il biglietto di accesso allo stadio è personale e non può essere ceduto a terzi.
- 2) Le uniche persone a cui è permesso l'accesso senza Titolo sono gli addetti all'Ordine Pubblico appositamente demandati per tale servizio, che agiscono sotto la direzione del funzionario di P.S., responsabile dell'Ordine Pubblico.
- 3) Tutte le persone che accedono allo stadio, dopo aver acquistato il Titolo, riconoscono all' F.C. Südtirol il diritto di sottoporli a controlli di prevenzione e sicurezza sulla persona e nelle eventuali borse al seguito, finalizzati esclusivamente ad impedire l'introduzione nello stadio di oggetti o sostanze illecite, proibite o suscettibile di indurre o provocare atti di violenza. E' altresì vietato introdurre nelle tribune oggetti ingombranti come ombrelli e caschi di motociclette che dovranno essere lasciate durante l'arco dell'evento in un'area riservata all'ingresso dello stadio.
- 4) E' facoltà dell'F.C. Südtirol di rifiutare l'accesso a quelle persone che non intendono sottoporsi a controllo o che si rendano responsabili di comportamenti che possono costituire turbativa. Le persone cui viene rifiutato l'accesso o che sono state espulse dallo stadio per qualsiasi motivo non hanno diritto al rimborso del Titolo.
- 5) Quanti accedono allo Stadio dovranno occupare esclusivamente il posto assegnato e indicato sul Titolo, pertanto non potranno accedere ad altri settori, ma solo al proprio.
- 6) Tutti gli spettatori che verranno trovati al di fuori del settore assegnato, saranno riaccompagnati ai varchi del proprio settore e in caso di comportamento scorretto potranno essere allontanati dall'impianto, senza pretendere il rimborso del Titolo.
- 7) Tutti debbono assistere alle gare seduti senza intralciare visibilità dei vicini; in caso di violenze a tale direttiva potranno essere allontanati dallo Stadio.
- 8) Nel Titolo d'acquisto l'F.C. Südtirol indicherà la data e l'ora dell'evento; tuttavia l'orario potrà essere variato o messo in programma in altro momento per esigenze organizzative e/o di ordine pubblico e di sicurezza.
- 9) L'accesso allo Stadio dovrà avvenire attraverso gli appositi varchi solo ed esclusivamente a piedi fatto salve le deroghe che la società potrà adottare per eccezionali motivi. Inoltre l'accesso alle auto è permesso solo ai possessori di apposito pass emesso dalle Autorità e/o dalla Società, nel rispetto dei modi, dei tempi e degli orari previsti. Al pubblico quindi, per motivi di sicurezza il parcheggio antistante allo stadio resta chiuso durante le partite.
- 10) La violazione grave o reiterata del presente regolamento comporta il ritiro del Titolo di accesso, senza alcun rimborso.

DIVIETI

- E' vietato introdurre e/o utilizzare negli stadi materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere.
- E' vietato introdurre ed esporre all'interno dello Stadio scritte, disegni, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose minacciose o incitanti alla violenza o di discriminazione razziale o territoriale.
- E' vietato effettuare cori, grida ad ogni altra manifestazione o espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale.
- E' vietato accedere allo stadio in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
- È vietato fumare all'interno dello stadio.
- E' vietato sostare nei varchi, ostruire passaggi, le vie d'accesso sia degli ingressi che delle uscite, le scale ed ogni altra via di fuga.
- E' vietato arrampicarsi su cancellate, recinzioni, vetrate o su qualsiasi struttura interna dello stadio.

Tali comportamenti costituiscono reati ai sensi della Legge 401 del 13 dicembre 1989 e successive modifiche ed integrazioni. L'eventuale denuncia e condanna per chiunque la infrange comporta il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive. Inoltre è parte integrante del presente Regolamento la legge n° 88 del 19 aprile 2003 e del D.L. n° 28 del 24 febbraio 2003 e successive modifiche ed integrazioni.